

## Atto costitutivo di s.a.s. per atto pubblico

N. <...> repertorio

N. <...> raccolta

### ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

#### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno <...> il giorno <...> del mese <...> avanti a me Notaio dott. <...> con studio in <...>, iscritto presso il Collegio del Distretto notarile di <...>, sono personalmente comparsi i sigg.:

A nato <...>, residente <...>, cod. fisc. <...>, di professione <...>,

B nato <...>, residente <...>, cod. fisc. <...>, di professione <...>,

C nato <...>, residente <...>, cod. fisc. <...>, di professione <...>,

D nato <...>, residente <...>, cod. fisc. <...>, di professione <...>,

della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali di comune accordo e con il mio consenso dichiarano di rinunciare all'assistenza dei testimoni.

I suddetti signori convengono e stipulano

quanto segue.

1. Tra i componenti sigg. A, B, C, D è costituita una società in accomandita semplice con ragione sociale <...> di <...> (cognome di un socio accomandatario) s.a.s. [1]
2. La società ha sede in <...> via <...> n.c. <...> e comunque in base all'indirizzo risultante dal Registro Imprese della Camera di Commercio.
3. La società ha per oggetto <...>. Potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute utili o necessarie per conseguire l'oggetto sociale incluse fideiussioni, prestazioni di garanzie a favore di terzi, avalli cambiari. Potrà altresì assumere partecipazioni anche mediante conferimenti in altre imprese o società aventi oggetto sociale analogo, simile o ad esso collegabile.
4. Il sig. A è socio accomandatario illimitatamente responsabile e i sigg. B, C, D sono soci accomandanti con responsabilità limitata alle quote rispettivamente conferite [2].
5. L'amministrazione e la rappresentanza della società spetta al socio accomandatario sia di fronte a terzi sia in giudizio. Egli potrà compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale ad eccezione di <...> [3].

6. All'amministratore spetta un compenso annuo di euro <...> oltre al rimborso delle spese vive per l'esplicazione del mandato.

7. I soci accomandanti possono prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e compiere atti di ispezione e sorveglianza. Ai sensi del 3° co., dell'art. 2320, cod. civ. hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.

8. Il capitale sociale è determinato in euro <...> interamente versato in contanti e sottoscritto dai soci nelle seguenti quote:

– sig. A per euro <...>;

– sig. B per euro <...>;

– sig. C per euro <...>;

– sig. D per euro <...>.

La società deve tenere presso la sede il libro dei soci che in ogni momento costituisce piena prova di fronte ai soci e ai terzi dei conferimenti versati e della titolarità delle partecipazioni.

9. La durata della società è fissata da oggi al <...>. Il termine si intenderà tacitamente prorogato di triennio in triennio e così di seguito qualora uno dei soci non abbia comunicato regolare disdetta agli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della scadenza o di quella fissata da eventuali proroghe.

10. Gli esercizi sociali sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre del corrente anno.

11. Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il socio accomandatario deve redigere l'inventario delle attività e delle passività sociali sulle cui risultanze si formeranno il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite ispirati a criteri di ponderata ed oculata prudenza. Questi verranno comunicati ai soci accomandanti a norma di quanto disposto dall'art. 2320, 3° co., cod. civ. Essi si intenderanno approvati a tutti gli effetti tacitamente se non verranno proposte opposizioni alla società entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione.

12. In caso di perdita del capitale sociale, non si può procedere a ripartizioni di utili finché il capitale non sia stato ridotto o reintegrato nella misura corrispondente.

13. Gli utili risultanti dal bilancio, detratto il <...>% quale fondo di riserva per far fronte ad eventuali future necessità, saranno ripartiti in proporzione alle quote di partecipazione. Le eventuali perdite saranno sopportate da tutti i soci in proporzione alle rispettive quote, così anche la responsabilità dei soci accomandanti sarà limitata alla sola quota conferita nel capitale sociale.

14. Le quote sei soci accomandanti possono essere cedute con effetto verso la società con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale. La quota del socio accomandatario è trasferibile per atto tra i vivi solo con il consenso unanime di tutti i soci. In caso di morte del socio accomandatario, la società potrà continuare tra i soci superstiti i quali saranno tenuti a liquidare la quota del socio deceduto ai suoi eredi, a meno che i soci superstiti preferiscano sciogliere anticipatamente la società oppure continuarla con gli eredi stessi se questi vi acconsentano. Qualora la società continuasse con gli eredi del socio defunto, questi dovranno essere rappresentati in società da una sola persona.

15. In caso di scioglimento della società, la liquidazione sarà affidata ad uno o più liquidatori nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di <...>. Al liquidatore sarà corrisposto per l'attività espletata un compenso da stabilirsi dai soci all'atto della nomina. Potrà essere evitata la fase di liquidazione se alla data dello scioglimento non sussistano debiti sociali e i soci ripartiscano il residuo patrimonio sociale proporzionalmente alle rispettive quote [4].

16. Le riunioni dei soci per le deliberazioni dovranno avvenire a <...> previo avviso da darsi dal socio accomandatario almeno <...> giorni prima della riunione stessa.

17. Tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere tra i soci, i loro eredi o la società in ordine all'interpretazione od esecuzione del presente atto saranno devolute alla cognizione di un Collegio arbitrale composto da tre membri da nominarsi dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati. Ove tale soggetto non provveda, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale di <...> ove la società ha la sede legale. Il giudizio, senza formalità di procedura, sarà inappellabile.

18. Per la modifica dei patti sociali qui sottoscritti, è necessario il consenso di tutti i soci.

19. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento in ogni caso alle disposizioni del codice civile e alle leggi vigenti in materia.

20. Spese ed imposte del presente atto annesse e future sono a carico della società qui costituita.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto ai componenti, i quali da me interrogati lo hanno approvato e con me Notaio firmato.

Scritto in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e in parte a mano da me stesso, occupa n. <...> facciate di cui l'ultima fin qui, per n. <...> fogli.

F.to: <...>

F.to: <...>

F.to: <...>

F.to: <...>

dr. <...> Notaio